

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**Vista la proposta di deliberazione avanzata dall'Ufficio Ragioneria relativa al seguente oggetto:**

**UFFICIO RAGIONERIA.**

**LEGGE 27.12.2002 N. 289, ARTT. 7, 8 e 9 - CONDONO FISCALE AI FINI I.V.A., IRAP E SOSTITUTO D'IMPOSTA.**

**Ritenuto di dover provvedere in merito;**

**Dato atto che è stato acquisito, ai sensi dell'articolo 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 267/2000 - il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione circa la regolarità tecnica;**

**Visto l'articolo 48 del T.U.E.L. - approvato con Decreto Legislativo in data 18.08.2000 n. 267;**

**Con votazione unanime, palesemente espressa;**

### **D E L I B E R A**

**Di approvare la proposta di deliberazione presentata, avente oggetto:**

**UFFICIO RAGIONERIA.**

**LEGGE 27.12.2002 N. 289, ARTT. 7, 8 e 9 - CONDONO FISCALE AI FINI I.V.A., IRAP E SOSTITUTO D'IMPOSTA.**

**\*\*\*\*\***

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:**

**UFFICIO RAGIONERIA.**

**LEGGE 27.12.2002 N. 289, ARTT. 7, 8 e 9 - CONDONO FISCALE AI FINI I.V.A., IRAP E SOSTITUTO D'IMPOSTA.**

- Considerato che con la Legge finanziaria 2003 (L. n. 289 del 27.12.2002) è stata introdotta la facoltà di avvalersi del condono fiscale ai fini I.V.A., I.R.A.P. e sostituto d'imposta (I.R.P.E.F.);

- Viste le disposizioni di riferimento contenute negli articoli 7, 8 e principalmente nell'art. 9 sulla definizione automatica per gli anni pregressi che risulta applicabile anche ai Comuni;

- Dato atto che nell'analisi delle opportunità offerte dalle norme sopracitate, l'attenzione del servizio finanziario, è stata rivolta alle problematiche derivanti dall'applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto che, come noto, nei Comuni assume particolare importanza e, rispetto alle aziende private, presenta maggiori difficoltà di carattere sia interpretativo che operativo;

- Considerato pertanto, nel caso specifico del Comune di Alpignano, utile avvalersi dell'opportunità offerta dalla L. 289/2002 artt. 7, 8 e 9 per consolidare il credito I.V.A. risultante dalla contabilità, senza incorrere in possibili sanzioni derivanti dalla storicità della sua formazione e dalla complessità della gestione, come sopra richiamata;

- Considerato infine che l'ultima versione di condono fiscale risale alla Legge n. 413 del 30 dicembre 1991, e anche in quell'occasione gli Enti Locali si sono avvalsi in modo massiccio di tale facoltà, sia in materia di I.V.A. che di Imposte Dirette, a dimostrazione della difficoltà di gestione delle incombenze fiscali in genere;

**Si propone che LA GIUNTA COMUNALE**

**D E L I B E R I**

1) - Di avvalersi del condono fiscale ai fini Iva, Irap e Sostituto d'imposta, facoltà introdotta con la Legge Finanziaria n. 289 del 27 dicembre 2002, artt. 7, 8 e con l'art. 9 sulla definizione automatica per gli anni pregressi applicabile anche agli Enti Locali.

2) - Di dare mandato al Direttore Area finanze di ottemperare agli adempimenti fiscali, nei tempi e nelle forme, previsti dalle norme richiamate.